

STATUTO ASFO SANITA' LAZIO

Indice

- Art. 1 Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza**
- Art. 2 Sede e durata**
- Art. 3 Principi e valori ispiratori**
- Art. 4 Scopi e funzioni**
- Art. 5 Soci**
- Art. 6 Rapporti con Fed. Nazionale FIFO**
- Art. 7 Decadenza e recesso**
- Art. 8 Sanzioni**
- Art. 9 Organi sociali**
- Art. 10 Cariche sociali**
- Art. 11 Incompatibilità**
- Art. 12 Assemblea: Composizione e modalità di convocazione**
- Art. 13 Assemblea: Competenze e modalità di svolgimento**
- Art. 14 Consiglio Direttivo: Composizione e modalità di convocazione**
- Art. 15 Consiglio Direttivo: Competenze e modalità di svolgimento**
- Art. 16 Presidente**
- Art. 17 Segretario**
- Art. 18 Collegio dei Proviviri**
- Art. 19 Amministrazione e gestione finanziaria**
- Art. 20 Transitorie e Finali**

Art. 1

Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. La Asfo Sanità - Associazione Fornitori Ospedalieri di beni e servizi in Sanità della Regione Lazio", di seguito per brevità denominata anche "Associazione", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro . L'Associazione è disciplinata dal Regolamento delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore del sistema Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, in breve Confcommercio Roma, adottato in data 20.11.2020, ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 25, comma 2 lettera g) dello Statuto di "Confcommercio Roma" e dalle previsioni non incompatibili come di seguito indicate.
2. L'Associazione rappresenta e tutela nell'ambito della Provincia di Roma e della Regione Lazio gli interessi etici, professionali ed economici dei soggetti imprenditoriali che operano nei settori della fornitura di beni e/o la prestazione di servizi nel settore sanitario ed ospedaliero, delle costruzioni specialistiche, della promozione e dello sviluppo del commercio di beni e servizi nel settore sanitario, delle forniture di dispositivi e/o di servizi presso enti pubblici e privati in genere e delle attività relative alla diffusione, promozione, progettazione, commercializzazione di beni e servizi occorrenti al settore sanitario pubblico e/o privato.
3. L'Associazione aderisce a livello nazionale a FIFO – "Federazione Italiana Fornitori Ospedalieri", di seguito per brevità denominata anche "Federazione", che a sua volta aderisce a Confcommercio-Imprese per l'Italia", accettandone e rispettandone lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali. "F.I.F.O." è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese che svolgono attività commerciale

per la fornitura di beni e servizi nel settore delle forniture sanitarie, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

4. Asfo Sanità Lazio utilizza il logo Confcommercio Roma, ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati, rappresentando Confcommercio Roma nel proprio specifico ambito categoriale, in quanto associazione da quest'ultima costituita con gestione amministrativa diretta ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello Statuto Confcommercio Roma.

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede presso Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Roma Capitale, in breve Confcommercio Roma ed ha durata illimitata. Può eventualmente avere sedi secondarie nel territorio regionale, previa deliberazione dei competenti Organi associativi.

Art. 3

Principi e Valori Ispiratori

1. L'Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso Confcommercio Roma, il sistema FIFO e quello Confederale”;
- k) si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

Art. 4

Scopi e Funzioni

L'Associazione:

- a) tutela e rappresenta a livello regionale gli interessi sociali ed economici delle imprese e degli operatori rappresentati di cui all'art. 1 del presente Statuto, assumendone la rappresentanza, a fini giuridici, economici e sindacali;

- b) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- c) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio dei mercati e delle politiche categoriali;
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- e) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze;
- h) promuove e sollecita a livello regionale, lo sviluppo di ogni iniziativa idonea a favorire il miglioramento economico, sociale, professionale e culturale del settore rappresentato;
- i) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati medesimi nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e di ogni altro Ente, sia esso pubblico o privato, in armonia con gli indirizzi di FIFO;
- j) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- k) assiste e rappresenta gli associati, partecipando con propri rappresentanti alle trattative sindacali di interesse ed intervenendo su ogni altra questione che possa interessare il settore rappresentato;
- l) promuove e favorisce servizi ed attività di assistenza e consulenza ed i servizi di formazione alle imprese associate sotto qualunque forma giuridica, direttamente od indirettamente;
- m) attiva percorsi formativi di aggiornamento;
- n) assume iniziative, anche editoriali, intese a promuovere lo sviluppo dell'associazionismo di base degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori;
- o) organizza eventi, manifestazioni, convegni, workshop, mostre, etc. per lo sviluppo del settore di riferimento;
- p) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in Enti locali, Organi e Commissioni, nei quali la rappresentanza della categoria e delle imprese associate sia richiesta od ammessa;
- q) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati, in seno agli Organi di FIFO;
- r) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri, di Confcommercio Roma o della FIFO, che non siano in contrasto con il presente Statuto, o con quello dei diversi livelli sopra menzionati.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dello Statuto Confcommercio Roma, sono inquadrati in AsFO Sanità Lazio in qualità di soci, le imprese, persone fisiche o giuridiche, che esercitano in via costante e continuativa attività commerciale per la fornitura di beni e servizi nel settore sanitario ed ospedaliero con sede nella provincia di Roma o all'interno della Regione Lazio.

L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio e comporta l'espressa accettazione degli statuti vigenti di Confcommercio Roma, Asfo Sanità e di FiFo, nonché dei rispettivi codici deontologici, dei regolamenti e deliberazioni degli organi associativi. Al fine dell'esercizio dei diritti associativi, i soci inquadrati in "Asfo Sanità" devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e non devono comunque trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

2. L'adesione di un'impresa alla Associazione comporta anche l'automatica e contestuale adesione alla "F.I.F.O." che opera a livello nazionale. Il contestuale inquadramento degli associati al livello territoriale ed in quello nazionale costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale per il Socio ed altresì per l'Associazione e viene altresì riportata nel modello di adesione adottato a livello nazionale.

3. Il Socio è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.

Con l'adesione e il pagamento della quota associativa, il Socio ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli interessati.

4. L'adesione impegna il socio nei modi e nei termini di cui all'art. 7 dello Statuto Confcommercio Roma. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo formale atto di recesso da comunicare nei almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo racc. A.R.;

Art. 6

Rapporti con FIFO

L'Associazione si impegna anche in virtù dei protocolli di intesa sottoscritti a livello nazionale con la Confcommercio Imprese per l'Italia :

- a far versare le quote associative alla F.I.F.O., armonizzando a tal fine le schede di adesione secondo il modello adottato dalla FIFO;
- ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri e degli altri organi collegiali di FIFO, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 27 dello Statuto della FIFO;
- ad accettare le norme in materia di adesione e inquadramento, nomina di un delegato, commissariamento, recesso/decadenza e sanzioni, previste agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, dello Statuto FIFO;
- a far versare le quote associative alla F.I.F.O. secondo le delibere degli organi associativi competenti e secondo i protocolli di intesa tra la Confederazione, FIFO e Confcommercio Roma;

Art. 7

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "AsFO Sanità Lazio" si perde
 - a) per lo scioglimento della Associazione;
 - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'art. 5, comma 4;
 - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Associazione o dai competenti Organi di Confcommercio Roma o di "F.I.F.O." o dalla Confederazione o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi della Associazione, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'Associazione con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
 - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) per mancato pagamento delle quote associative nei termini previsti;
 - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub c), d), e) ed f) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d), e) ed f) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

3. Fino a 5 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

6. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale ivi compresa alla quota associativa già versata.

Art. 8

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "F.I.F.O." e dalla Confederazione, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 9

Organi Associativi

Gli Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario se nominato
- il Collegio dei Probiviri se nominato

Art. 10

Cariche sociali

Tutte le cariche sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

Art. 11

Incompatibilità

1. Presso AsFO Sanità Lazio la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e/o monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute dall'Associazione, da Confcommercio Roma, da "F.I.F.O." o dal Sistema Confederale.

Art. 12

Assemblea: Composizione e modalità di convocazione

1. L'Assemblea di "AsFo Sanità Lazio" è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 5 comma 1 in regola con il versamento delle quote associative.

2. L'Assemblea può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria, su richiesta del Presidente, di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; l'Assemblea dovrà tenersi entro i successivi 30

giorni. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede, ove nominato in caso di gestione amministrativo-contabile autonoma, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 13

Assemblea: Competenze e modalità di svolgimento

1. Ciascun Socio ha diritto a un solo voto. In caso di impossibilità ad intervenire direttamente all'Assemblea, ciascun componente può delegare un altro socio, ugualmente in regola con il pagamento delle quote associative, mediante compilazione di apposita delega scritta definita dagli uffici. Ogni delegato non può essere latore di più di tre deleghe.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente Asfo Sanità congiuntamente al Presidente di Confcommercio Roma al fine di:

- a) esaminare l'attività svolta;
- b) stabilire le linee guida dell'attività sindacale e generale della Associazione;
- c) eleggere, ogni quinquennio, a scrutinio segreto il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei probiviri;
- d) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

5. Alle elezioni delle cariche sociali si procede mediante votazione segreta. In caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione ad "AsFO Sanità Lazio".

6. L'Assemblea si riunisce altresì in seduta straordinaria al fine di:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

7. Laddove necessario, l'Assemblea nomina nel proprio seno tre scrutatori; l'Assemblea nomina altresì il segretario, che può coincidere con il Segretario dell'Associazione. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

8. Le delibere dell'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche se assenti o morosi, dissenzienti, astenuti.

Art. 14

Consiglio Direttivo: Composizione e modalità di convocazione

1. Il Consiglio Direttivo di “AsFo Sanità Lazio” è composto dal Presidente e da 7 membri eletti dall’Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e comunque tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 5 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di almeno 24 ore .
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
5. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo e il Presidente decadano e l’Assemblea, da tenersi entro i successivi 60 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente o dal presidente di Confcommercio Roma ai sensi dell’art. 11 comma 3 del Regolamento delle Associazioni o Federazioni di Categoria/Settore del sistema Confcommercio Imprese per l’Italia Provincia di Roma Capitale.

Art. 15

Consiglio Direttivo: Competenze e modalità di svolgimento

1. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta. Con deliberazione da assumersi a maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Vicepresidenti.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a) determina le direttive dell’azione di “AsFo Sanità Lazio”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea;
 - b) provvede all'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - c) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
 - e) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi di “AsFo Sanità Lazio, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
 - f) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
 - g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “AsFo Sanità”;
 - h) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
 - i) delibera l'ammissione o l’esclusione come socio affiliato di Organizzazioni/Enti che perseguono finalità, principi e valori in armonia con quelli dell’Associazione;
 - l) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - m) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “AsFo Sanità” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere;
 - n) delibera circa l’ammissione dei Soci, nonché in tema di provvedimenti di cui all’art. 7 del presente Statuto, specificandone i motivi;

- o) può deliberare, su proposta del Presidente, diverse forme di inquadramento associativo delle aziende aderenti, in osservanza dei protocolli confederali;
- p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite.

3. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

4. All'inizio di ciascuna seduta, il Presidente nomina un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di segretario, il quale può coincidere con il Segretario dell'Associazione curando la redazione del verbale. Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere trascritte su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

4. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art. 16 Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta "AsFo Sanità Lazio ad ogni effetto di legge e statutario, esercitando potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha potere di firma, che può delegare;
- c) viene sostituito dal Vice Presidente o, ove non nominato, il membro più anziano del Consiglio Direttivo in caso di assenza o impedimento;
- d) presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- e) convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) provvede al coordinamento delle attività associative e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adottando i provvedimenti necessari;
- g) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- h) redige la relazione politica annuale da presentare al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- i) può conferire incarichi o specifiche deleghe ai Vice Presidenti o ai membri del Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti;
- l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, dietro autorizzazione scritta di Confcommercio Roma che cura la gestione amministrativa;
- m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "AsFo Sanità Lazio", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- n) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

2. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente, ove nominato, o il membro del Consiglio Direttivo più anziano o in subordine il Presidente di Confcommercio Roma, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 17 Segretario

1. E' facoltà dell'Assemblea nominare un Segretario per l'esercizio dei seguenti compiti:

- a) è responsabile dell'attività organizzativa della Associazione, ne gestisce l'archivio anagrafico e provvede periodicamente al suo aggiornamento;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ed ai provvedimenti del Presidente;

- c) collabora con il Presidente in tutti gli incarichi che vengano a quest'ultimo affidati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli Organi e ne redige i verbali;
- e) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
- f) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- h) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- i) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "ASFO.";
- l) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- m) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte i livelli del sistema associativo;

Art. 18

Collegio dei Probiviri

1. E' facoltà dell'Assemblea nominare, ove lo ritenga necessario, a garanzia del sistema statutario di Asfo Sanità, un Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

Art. 19

Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di AsFO Sanità Lazio è rappresentato e gestito direttamente da Confcommercio Roma ed costituito principalmente da:
 - quote associative, anche mediante sistemi di delega all'incasso o ristori effettuati da FiFO e/o dalla Confederazione in virtù dei protocolli di intesa sottoscritti a livello nazionale e territoriale.
 - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati all'Associazione;
 - ogni bene lasciato in eredità o legato;
 - ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
 - ogni provento derivante eventualmente dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di AsFO Sanità Lazio
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - da eventuali fondi anche vincolati di dotazione dell'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali;
2. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa effettuata direttamente da Confcommercio Roma.

Art. 20
Transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dello Statuto Confcommercio Roma e per quanto compatibili quello di FIFO e della Confederazione, nonché le disposizioni di legge vigenti.